Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 10 giugno 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 10 GIUGNO 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % 1949-1974 sorteggiate il 19 maggio 1970. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni « Città di Napoli » 6 % 1968-1988 sorteggiate il 20 maggio 1970. — **Molino e Pastificio di Ponte San Giovanni, società per azioni, in Perugia:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1970. — **Lancia & C. - Fabbrica automobili, Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 25 maggio 1970. — **Dott. Inverni & Della Beffa, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio - F.I.A.M.M., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1970 (1ª emissione). — **Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio - F.I.A.M.M., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1970 (2ª emissione). — **Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio - F.I.A.M.M., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1970 (3ª emissione). — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % ex Vetrocoke sorteggiate il 22 maggio 1970. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni 6 % 1960 sorteggiate il 27 maggio 1970. — **Officine Carenzi, società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1970. — **Fratelli Mazzoleni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 12 maggio 1970. — **Igino Mazzola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1970. — **Fratelli Pesenti fu Antonio, in Nembro (Bergamo):** Obbligazioni 5 % 1961-1985 sorteggiate il 1° giugno 1970. — **Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Toscano « Sclavo », società per azioni, in Siena:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1970. — **Industria Vetraria Italiana San Cristoforo - I.V.I.S.C., società per azioni, in Trezzano sul Naviglio:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1970. — **Ceramica Omega, società per azioni, in Dinazzano di Casalgrande (Reg-**

gio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1970. — **S.I.E.T. - Società Industrie Elettriche Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1970. — **Manifattura di lane in Borgosesia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5 % 1950-1970 sorteggiate il 27 maggio 1970. — **Bevilacqua & C. - Conserve alimentari in liquidazione, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 6,50 % 1960 sorteggiate il 29 maggio 1970. — **Manifattura Festi Rasini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1970. — **Metalcastelli - Industria lavorazioni meccaniche ed affini, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1970. — **Fabbrica d'armi Pietro Beretta, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 5 maggio 1970.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1969, n. **1321.**

Istituzione della libera Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto 18 dicembre 1959, con il quale il prefetto ha costituito fra il comune di Ancona, la provincia di Ancona e la camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona il consorzio per il potenziamento degli studi universitari con sede in Ancona;

Veduta la domanda in data 4 ottobre 1969 presentata dal presidente del suddetto consorzio;

Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la libera Università di Ancona costituita dalla facoltà di ingegneria (limitatamente al 1° biennio) e dalla facoltà di medicina e chirurgia (limitatamente al 1° triennio).

I corsi di studio per il triennio della facoltà di medicina e chirurgia cominceranno a funzionare a partire dall'anno accademico 1970-71.

E' approvato lo statuto della libera Università di Ancona, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Per tali facoltà sono istituiti quattro posti di professore di ruolo per la facoltà di medicina e chirurgia e quattro posti di professore di ruolo per la facoltà di ingegneria.

Sono, inoltre, istituiti otto posti di assistente di ruolo per la facoltà di medicina e chirurgia e otto posti di assistente di ruolo per la facoltà di ingegneria.

Art. 3.

L'università anzidetta appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed è mantenuta a totale carico del consorzio costituito fra l'amministrazione provinciale, comunale e la camera di commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 13. — CARUSO

Statuto della libera Università degli studi di Ancona

CAPO I

COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITA'

Art. 1.

La libera Università degli studi di Ancona, promossa dal Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa ha sede nella città di Ancona ed è costituita dalle seguenti facoltà:

1. — Facoltà di medicina e chirurgia;
2. — Facoltà di ingegneria.

Tali facoltà di « Medicina e chirurgia » e di « Ingegneria » attualmente sono limitate rispettivamente al 1° triennio biologico-premedico ed al biennio propedeutico, che hanno funzione preminente preparatoria, a scopo largamente formativo, per il proseguimento ed il compimento degli studi superiori di medicina e chirurgia e di ingegneria.

La libera Università degli studi di Ancona ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti del predetto testo unico ed è sottoposta alla vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione.

E' disciplinata, nel suo funzionamento, dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e loro successive modificazioni e dalle norme del presente statuto.

Art. 2.

Al mantenimento dell'università contribuiscono:

a) il Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona;
b) altri eventuali sovventori.

Al mantenimento stesso sono altresì devolute le rendite nette dell'intero patrimonio universitario e le tasse e le sopratasse scolastiche, i contributi versati dagli studenti ed i contributi di segreteria.

CAPO II

AUTORITA' ACCADEMICHE

Art. 3.

Sono organi dell'Università:

1) il rettore;
2) il corpo accademico;
3) il senato accademico;
4) il consiglio di amministrazione;
5) i presidi di facoltà;
6) i consigli di facoltà.

Art. 4.

Il rettore è eletto a maggioranza di voti dal consiglio di amministrazione, che lo sceglie nell'ambito di una terna di nomi proposti dal Corpo accademico tra i professori di ruolo e fuori ruolo ed è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Il rettore:

a) presiede le adunanze del consiglio di amministrazione;

b) ha la legale rappresentanza della libera università nei confronti di terzi e in giudizio;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione;

d) conclude e stipula i contratti; firma gli ordini di pagamento;

e) può adottare deliberazioni d'urgenza concernenti le materie elencate alle lettere *a*), *f*), *g*), *l*), ed *m*) del successivo art. 8, riferendone al consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima successiva adunanza;

f) rappresenta la libera università nelle cerimonie ufficiali e nel conferimento dei titoli accademici;

g) esercita l'alta sorveglianza sul funzionamento della libera università e sull'attività del personale docente ed amministrativo;

h) esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'università;

i) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sul funzionamento della libera università;

l) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e dà esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro;

m) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico;

n) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;

o) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, salvo la competenza degli altri organi prevista dal presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento, il rettore può delegare a sostituirlo uno dei professori di ruolo dell'università.

Il rettore può delegare, inoltre, uno dei professori di ruolo ad esercitare particolari funzioni, indicandole specificatamente nella delega.

Al rettore spetta un'indennità di carica, non computabile ai fini del trattamento di quiescenza nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sull'indennità di carica spettante ai rettori delle università statali.

Art. 5.

Il Corpo accademico è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo dell'università ed è presieduto dal professore più anziano, quando deve designare la terna di nomi per l'elezione del rettore, e dal rettore stesso in ogni altra circostanza.

Il Corpo accademico è convocato ogni qual volta il rettore lo creda opportuno per sentirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'università.

Le funzioni di segretario sono espletate dal più giovane tra i professori intervenuti.

Art. 6.

Il senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dai presidi di facoltà.

Alle sue adunanze partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario.

Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) da un professore di ruolo o fuori ruolo per ciascuna facoltà, designato dal consiglio di facoltà;

c) da una rappresentante del Governo scelto dal Ministro tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestono uffici di ruolo presso le università e gli istituti superiori;

d) dal presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere all'uopo delegato;

e) da sei rappresentanti del detto consorzio designati dall'assemblea del consorzio stesso;

f) dal direttore amministrativo, che assolve anche le funzioni di segretario del consiglio.

Il consiglio di amministrazione dura in carica un triennio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

Il rappresentante di cui alla lettera *c*), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono devolute dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e dalle norme contenute negli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi e tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario.

Il consiglio di amministrazione:

a) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali della libera università;

b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della libera università;

c) designa al Ministro, per la nomina, il rettore, scegliendolo nell'ambito di una terna di nomi proposti dal Corpo accademico;

d) conferisce gli incarichi di insegnamento su proposta dei consigli di facoltà;

e) delibera sulle assegnazioni di fondi ordinarie e straordinarie agli istituti e sull'assegnazione alle cattedre di assistenti, retribuiti, proposti dai consigli di facoltà;

f) delibera sulle assunzioni dei tecnici proposte dal rettore, se essi sono destinati ai servizi generali dell'università, oppure dai consigli di facoltà, se essi devono prestare servizio presso istituti o cattedre;

g) nomina il direttore amministrativo;

h) delibera sulle assunzioni del personale amministrativo, di biblioteca ed ausiliario;

i) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili della libera università;

l) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'università, che importano entrate oppure spese a carico del bilancio;

m) adotta i provvedimenti organizzativi e disciplinari nei confronti del personale di amministrazione, di biblioteca e del personale esecutivo ed ausiliario dipendente della libera università.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Le sue deliberazioni sono valide soltanto allorchè intervenga la metà più uno dei componenti del consiglio.

Art. 9.

I presidi delle facoltà sono eletti a maggioranza di voti dal consiglio di facoltà e nominati dal rettore.

Durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

In caso di assenza o di impedimento del preside, ne fà le veci il professore di ruolo o fuori ruolo più anziano nella rispettiva facoltà.

Ai presidi sono demandate le attribuzioni di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario.

Art. 10.

Ogni consiglio di facoltà si compone del preside, che lo presiede, e, di regola, di tutti i professori di ruolo o fuori ruolo che vi appartengono.

Alle adunanze concernenti determinati oggetti, escluse, però, le questioni riguardanti la composizione della facoltà e le proposte di nomina o conferimento d'incarichi, possono essere invitati dal preside anche gli altri professori aventi insegnamento a titolo ufficiale e due rappresentanti dei liberi docenti iscritti presso la facoltà.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo.

Al consiglio di facoltà spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per le università statali. In particolare sono ad esso demandati i seguenti compiti:

a) designare gli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti e proporre i nominativi dei professori da chiamare alle cattedre stesse;

b) proporre l'assegnazione alle cattedre dei posti di assistenti retribuiti;

c) proporre il riparto dei contributi ordinari e straordinari;

d) deliberare sull'ordine degli studi e sui programmi che saranno tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti;

e) predisporre gli orari dei singoli corsi;

f) fissare il calendario degli esami;

g) fare proposte relative a riforme da apportare all'ordinamento didattico;

h) dare pareri su questioni di indole scientifica e didattica;

i) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 11.

Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038 e di conseguenza sovraintende, in conformità alle disposizioni del consiglio di amministrazione, del presidente, del rettore, del senato accademico, dei presidi e dei consigli di facoltà, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.

Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

CAPO III

ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

Sezione 1ª
Norme generali

Art. 12.

Gli insegnamenti di ciascuna facoltà si distinguono in fondamentali e complementari, a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

Per i corsi liberi i consigli delle rispettive facoltà debbono, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento e di esercitazione, corrisponde al corso fondamentale e complementare.

Art. 13.

Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali, in giorni distinti, integrate da un congruo numero di esercitazioni da distribuirsi ordinatamente durante l'anno accademico.

Ogni professore può impartire lezioni per un maggior numero di ore settimanali, uniformandosi alle esigenze dell'orario comune, secondo le deliberazioni del consiglio di facoltà.

Alla preparazione degli studenti nelle discipline fondamentali che lo richiedono si può provvedere anche a mezzo di corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali tenute dagli assistenti.

A ciascuna facoltà sono annessi particolari istituti o seminari con proprio ordinamento interno, nonchè una biblioteca.

Art. 14.

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Le lezioni cominciano non più tardi del 5 novembre e terminano non prima del 31 maggio.

La cerimonia inaugurale dell'anno accademico è fatta non oltre il 30° giorno del suo inizio; il discorso inaugurale è letto da un professore scelto dal senato accademico.

Le vacanze durante il periodo delle lezioni e degli esami sono quelle stabilite per le università governative.

Sezione 2ª
Facoltà di medicina e chirurgia
(triennio biologico-premedico)

Art. 15.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di anni sei, divisi in due trienni.

Il titolo di ammissione è il diploma di maturità classica e di maturità scientifica.

Gli insegnamenti fondamentali sono:

1° *triennio*:

1) chimica;
2) fisica;
3) biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze;
4) anatomia umana normale: (biennale);
5) fisiologia umana (biennale, al 2° e 3° anno);
6) patologia generale (biennale, al 2° e 3° anno);
7) chimica biologica;
8) microbiologia;
9) farmacologia.

Sono insegnamenti complementari:

1) istituzioni di matematica;
2) statistica sanitaria;
3) genetica medica;
4) immunologia clinica;
5) biochimica patologica;
6) psichiatria;
7) semeiotica medica;
8) semeiotica chirurgica;
9) anestesiologia;
10) medicina del lavoro;
11) puericultura;
12) malattie infettive;
13) urologia;
14) chirurgia pediatrica;
15) istologia ed embriologia generale.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono invece obbligatorie solo per gli studenti che seguono i relativi corsi.

Art. 16.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:

chimica biologica;
fisiologia;
patologia generale;

se non si è superato rispettivamente l'esame di:

chimica e fisica;
anatomia;
fisiologia e microbiologia.

Art. 17.

Tutti gli insegnamenti della facoltà di medicina e chirurgia sono essenzialmente dimostrativi e completati da esercitazioni pratiche.

Tali esercitazioni debbono avere, negli insegnamenti clinici il più largo sviluppo non solo nel campo diagnostico, ma anche in quello della terapia.

Sezione 3ª
Facoltà di ingegneria
(Biennio propedeutico)

Art. 18.

La durata del corso di studi per la laurea in ingegneria è di anni cinque, divisi in un biennio propedeutico ed in un successivo triennio. Presso la libera Università di Ancona funziona solo il biennio propedeutico.

Titolo di ammissione:

diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri.

Art. 19.

I primi due anni del corso quinquennale di studio hanno funzione preminentemente propedeutica a scopo largamente formativo e comprendono i seguenti insegnamenti fondamentali, comuni a tutte le facoltà:

Per il primo anno:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno.

Per il secondo anno:

1) analisi matematica II;
2) geometria II;
3) meccanica razionale;
4) fisica II.

L'insegnamento di geometria II potrà essere sostituito:

a) con *litologia e geologia*, quando lo studente dichiari di voler proseguire gli studi per la laurea in ingegneria civile e in una sede dove l'insegnamento di geometria II non sia previsto per tale corso di studi;

b) *con metodi di osservazioni e misure* o con *tecnologie generali dei materiali* e con *disegno II*, quando lo studente dichiari di voler proseguire gli studi per la laurea in ingegneria meccanica, elettrotecnica, aeronautica, nucleare e in una sede ove l'insegnamento della geometria II non è previsto per uno dei tali corsi di laurea;

c) con *mineralogia*, quando lo studente dichiari di voler proseguire gli studi per la laurea in ingegneria mineraria e in una sede ove l'insegnamento della geometria II non è previsto per tale corso di laurea;

d) con *chimica organica* o *con disegno II*, quando lo studente dichiari di voler proseguire gli studi per la laurea in ingegneria chimica e in una sede ove l'insegnamento di geometria II non è previsto per tale corso di laurea.

Sono insegnamenti fondamentali aggiunti, quando non siano sostitutivi della geometria II:

Litologia e geologia e mineralogia, per gli studenti che intendono proseguire i loro studi per la laurea in ingegneria civile o mineraria;

Metodi di osservazione e misure e *litologia e geologia*, per gli studenti che intendono proseguire i loro studi in un qualsiasi altro corso di laurea;

Chimica organica, per gli studenti che intendono proseguire i loro studi per la laurea in ingegneria chimica.

Lo studente, all'atto dell'iscrizione al 2° anno, chiederà alla facoltà la convalida del piano di studi che desidera seguire.

La scelta è impegnativa e non può subire variazioni durante l'anno in corso.

Per ogni insegnamento è previsto l'esame annuale.

Art. 20.

Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere la iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: analisi matematica I; geometria I; fisica I; chimica.

Per aver titolo di ammissione al terzo anno di corso, presso una qualsiasi facoltà di ingegneria, lo studente dovrà aver superato gli esami di tutte le discipline del biennio propedeutico, ivi compreso quello dell'insegnamento che sostituisce la geometria II, fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti.

I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.

Art. 21.

L'esame di chimica deve precedere quelli di mineralogia e di litologia e geologia.

Gli esami di analisi matematica I, geometria I, fisica I, devono precedere rispettivamente gli esami di analisi matematica II, geometria II, fisica II.

Gli esami di analisi matematica e di geometria I devono precedere quello di meccanica razionale.

Art. 22.

Per assicurarsi del profitto, ciascun professore può sottoporre gli allievi, durante l'anno o al termine del corso, ad interrogazioni o a prove pratiche.

All'inizio di ciascun anno accademico i singoli direttori di istituto presentano il regolamento delle esercitazioni pratiche.

Capo IV

PERSONALE INSEGNANTE

Art. 23.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.

I posti di professore di ruolo delle singole facoltà sono determinati dalla tabella *A*), annessa al presente statuto.

Ai posti vacanti presso ciascuna facoltà si provvede nei modi indicati nell'art. 10 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.

Art. 24.

Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili ai professori di ruolo della libera Università di Ancona le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori universitari di ruolo statali.

Art. 25.

Ai fini del trattamento di previdenza, il personale insegnante di ruolo è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a norma delle vigenti disposizioni.

Tale personale ha diritto, inoltre, alla cessazione dal servizio ad una indennità di buonuscita nella misura prevista per i dipendenti statali.

Nel caso di decesso durante l'attività di servizio, la predetta indennità di buonuscita è liquidata agli aventi diritto secondo le norme vigenti in materia per il personale statale.

All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge.

Art. 26.

I professori trasferiti dalle università statali o dagli istituti superiori statali entrano in ruolo con il trattamento economico e l'anzianità di cui erano provvisti all'atto del trasferimento, quali professori di ruolo presso le medesime università o istituti.

I professori trasferiti da università o da istituti superiori liberi entrano in ruolo con il trattamento che ad essi spetterebbe se fossero in università o istituti statali.

Art. 27.

Per l'insegnamento di tutte le discipline cui non corrisponda cattedra di ruolo, il consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di facoltà, delibera entro maggio sul conferimento degli incarichi per l'anno accademico successivo.

Alla disciplina giuridica ed al trattamento economico degli incaricati per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili le norme vigenti per gli incarichi presso le università statali.

Le disposizioni dell'art. 27 si applicano anche ad essi, oltre che agli incaricati esterni nel rispetto della disciplina propria di tale categoria.

Art. 28.

I professori di ruolo, gli incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al rettore i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo, ed i consigli di facoltà devono esaminarli e coordinarli prima del termine dell'anno accademico in corso, introducendo le eventuali modificazioni.

Art. 29.

Presso la libera Università di Ancona, oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato, in conformità delle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento generale universitario.

Art. 30.

I posti di ruolo di professori sono assegnati a discipline da scegliersi fra gli insegnamenti fondamentali.

Agli insegnamenti complementari potranno essere attribuiti posti di ruolo, nei limiti sanciti dal testo unico, ove questi siano superiori a quattro.

Art. 31.

La nomina dei professori di ruolo ed i provvedimenti concernenti lo sviluppo di carriera sono deliberati dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio di facoltà, in conformità alle disposizioni vigenti per i professori delle università governative.

Il conferimento degli incarichi di insegnamento e delle supplenze è deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio di facoltà.

Gli incarichi ai professori di ruolo o a chiunque ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente sono disciplinati secondo le norme vigenti per le università governative.

Art. 32.

Il professore è tenuto a fare le lezioni e le conferenze ed esercitazioni nelle ore stabilite dall'orario, ad intervenire alle riunioni dei consessi accademici di cui fà parte ed a prendere parte alle commissioni degli esami di laurea e di profitto.

Se durante l'anno egli intenda mutare l'ora assegnata alla sua lezione, deve farne richiesta al preside della facoltà, il quale, quando non si tratta di mutamento temporaneo, provvederà previa determinazione del consiglio di facoltà.

Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, il professore non possa fare lezione, egli deve mandare avviso al preside della facoltà in tempo perchè gli studenti ne siano avvertiti.

Quando l'assenza di un professore incaricato determinata da motivi di salute abbia a protrarsi notevolmente, il preside della facoltà può proporre al consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di facoltà, la nomina di un supplente.

Ove l'assenza del professore incaricato si protragga oltre le 20 lezioni consecutive, l'incarico deve essere revocato.

CAPO V

ASSISTENTI

Art. 33.

Gli assistenti collaborano con il professore nella ricerca scientifica; essi sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nell'attività didattica; ad essi possono essere affidati corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali ed esercitazioni.

Art. 34.

I posti di assistente di ruolo sono determinati dalla tabella *B*) annessa al presente statuto.

Art. 35.

Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili agli assistenti della libera Università di Ancona, la disciplina giuridica ed il trattamento economico degli assistenti di ruolo delle università statali. Al personale assistente di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza in conformità a quanto stabilito con il precedente art. 25, nei confronti dei professori di ruolo.

A tutte le assicurazioni sociali obbligatorie e all'assistenza sanitaria viene provveduto come per legge.

CAPO VI

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Art. 36.

La direzione della biblioteca è affidata dal consiglio di amministrazione ad un professore di ruolo dell'università.

Art. 37.

Il direttore è coadiuvato dal personale di biblioteca appartenente alla relativa carriera.

Art. 38.

Il regolamento della biblioteca universitaria è deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere del consiglio di facoltà.

CAPO VII

PERSONALE AMMINISTRATIVO, DI BIBLIOTECA ED AUSILIARIO

Art. 39.

La libera Università di Ancona per l'esplicazione dei vari servizi ha una segreteria.

L'organizzazione della segreteria e l'assegnazione degli impiegati agli uffici sono disposte dal consiglio di amministrazione.

Art. 40.

Alla segreteria della libera Università di Ancona è addetto personale della carriera direttiva, della carriera di concetto, della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria.

Al personale della carriera direttiva compete normalmente la trattazione degli affari amministrativi; al personale della carriera di concetto compete la trattazione degli affari di ragioneria, di contabilità e economato; il personale della carriera esecutiva attende al servizio di archivio, di matricola, di copiatura e spedizione degli atti ed agli altri servizi d'ordine nonchè ai servizi di natura tecnica.

Le funzioni di economo sono affidate, con delibera del consiglio di amministrazione, ad uno degli impiegati di ruolo delle carriere suddette.

L'impiegato cui sono affidate le mansioni di economo deve osservare le disposizioni riguardanti gli agenti che hanno gestione di denaro e di qualunque altro valore o bene dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili all'amministrazione della libera Università di Ancona.

Qualora sia incaricato del servizio di cassa, all'economo potrà essere richiesto di prestare una cauzione, la determinazione del cui importo è demandata al consiglio di amministrazione.

Art. 41.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo ed ausiliario, nonchè di quello tecnico e di biblioteca sono stabilite nelle tabelle *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *H*), *I*), annesse al presente statuto.

Art. 42.

I posti relativi alle qualifiche iniziali di carriera sono conferiti dal consiglio di amministrazione, a seguito di concorso.

Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico del personale appartenente alle predette carriere della libera Università di Ancona, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale, di carriera e qualifica corrispondenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 43.

A favore del personale tutto indicato nel presente capo vengono applicate le disposizioni di legge in materia di assicurazione sociale obbligatoria, di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.

Al medesimo personale possono essere inflitte sanzioni disciplinari, per le cause e secondo le modalità previste dallo statuto degli impiegati dello Stato.

CAPO VIII

STUDENTI, ESAMI E TASSE

Art. 44.

Le carriere scolastiche degli studenti sono determinate e disciplinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e dal regolamento generale sugli studenti.

Art. 45.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni, di tenere contegno corretto durante le lezioni e nei locali dell'università.

La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati con le modalità che saranno stabilite dal consiglio di facoltà.

I consigli di facoltà possono dichiarare non valido agli effetti dell'iscrizione il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 46.

Gli esami sostenuti senza osservare le precedenze richieste fra gli insegnamenti sono annullati.

Art. 47.

I consigli di facoltà determinano il piano degli studi al quale si devono attenere gli studenti che aspirano all'esenzione delle tasse o al godimento di borse e sussidi.

Gli studenti possono organizzare come credono il loro piano di studi, ma, se questo è diverso da quello consigliato, lo devono sottoporre al giudizio del preside per la sua approvazione.

Art. 48.

Per gli studenti già forniti di laurea e per quelli che provengono da altre facoltà i consigli di facoltà stabiliscono, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che debbono seguire.

Art. 49.

Gli insegnamenti fondamentali ed il numero di quelli complementari richiesti per il conseguimento della laurea, gli insegnamenti complementari effettivamente impartiti, i piani di studio consigliati, i programmi dei corsi e degli esami, l'orario delle lezioni sono resi noti agli studenti all'inizio dell'anno accademico.

Art. 50.

Nessun anno di studi è valido, se lo studente non abbia frequentato almeno tre corsi di insegnamento.

Art. 51.

Gli esami sono di profitto.

Art. 52.

Gli esami di profitto consistono in interrogazioni, discussioni e disamina di casi pratici in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso cui lo studente è stato iscritto.

Ulteriori prove di esame scritto potranno essere richieste secondo le modalità da stabilirsi dai consigli di facoltà.

Art. 53.

Le commissioni degli esami di profitto sono nominate dal preside, su proposta del consiglio di facoltà.

Ogni commissione è composta di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, ed un libero docente o cultore della materia.

Il preside provvede a sostituire i commissari che per qualsiasi motivo siano assenti, in modo che il numero dei membri della commissione non sia mai inferiore a tre.

Art. 54.

Le tasse e soprattasse e di iscrizione e frequenza ai corsi per gli esami di profitto e i diritti di segreteria per gli atti di competenza sono determinati nella stessa misura in vigore nelle facoltà statali.

Gli studenti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto sarà stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di facoltà.

CAPO IX

AMMINISTRAZIONE

Art 55.

Il servizio di cassa è di regola disimpegnato da un istituto bancario di nota solidità, secondo apposita convenzione.

Art. 56.

Il Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona mette gratuitamente a disposizione dell'università gli immobili per le sedi, biblioteche a tutti gli istituti di ricerche e di esercitazioni scientifiche e scolastiche.

I beni di cui al comma precedente, come quelli che successivamente il suddetto ente avesse fornito o concesso in uso alla università, debbono essere iscritti in apposito inventario e non potranno tornare a disposizione del consorzio se non quando questo avrà convenientemente e sufficientemente provveduto agli scopi particolari per i quali i beni stessi erano posti a disposizione dell'università.

L'università dispone, inoltre, di contributi degli enti consorziati, di contributi dei privati e dei proventi derivanti dalle tasse, soprattasse e contributi scolastici, con i quali provvede alla propria gestione ed alla costituzione di un proprio patrimonio, di cui è tenuto separato regolare inventario.

Qualora la libera università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica e della autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al consorzio, ente fondatore e finanziatore della libera università stessa o all'ente da esso indicato, e, in mancanza di consorzio, al comune di Ancona.

I beni concessi in uso torneranno nella disponibilità dei rispettivi concedenti.

Art. 57.

I pagamenti della libera università sono effettuati in base ad ordini di pagamento, firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o da un consigliere all'uopo delegato e dal direttore amministrativo o funzionario delegato.

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58.

Il primo consiglio di amministrazione è composto dai membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 7 è convocato entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto istitutivo della libera Università di Ancona dal presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari.

Alla designazione di cui alla lettera *c*) dell'art. 7 il consiglio per il primo triennio provvede direttamente con scelta tra i componenti del comitato tecnico di cui all'articolo successivo.

Art. 59.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento per le facoltà demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da appositi comitati tecnici composti da tre professori di ruolo o fuori ruolo e nominati dal Ministro per la pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione del consorzio suddetto.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni vengono a far parte di ciascuna facoltà sono aggregati al comitato tecnico competente.

Ciascun comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla relativa facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso ciascun comitato tecnico non può rimanere in carica oltre un triennio.

Qualora allo scadere del triennio medesimo non risultino assegnati a ciascuna facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel presente articolo.

Art. 60.

Nella prima applicazione del presente statuto il rettore sarà eletto a maggioranza di voti da un'assemblea collegiale costituita dai componenti dei comitati tecnici.

Art. 61.

I presidi delle facoltà, e finchè questi non siano nominati, i presidenti dei comitati tecnici costituiranno il senato accademico.

Art. 62.

Nella prima applicazione del presente statuto i posti di ruolo previsti dalle tabelle *C* e seguenti saranno coperti con attribuzione della qualifica iniziale per ciascuna carriera previo espletamento di normali concorsi ai quali potrà partecipare il personale dipendente dal Consorzio per il potenziamento degli studi universitari o agli Enti consorziati che alla data di approvazione dello statuto stesso risulti in servizio da almeno due anni, abbia svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti al ruolo per il quale concorre, e sia in possesso del titolo di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti ad eccezione del limite di età.

Art. 63.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali, in quanto applicabili.

Le norme di cui agli articoli 4, primo e quarto comma, e 7, primo comma, hanno carattere transitorio e si riferiscono solo al primo funzionamento.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE

A seguito della istituzione della facoltà di medicina e chirurgia (1° triennio biologico-premedico) e del biennio propedeutico agli studi di ingegneria.

TABELLA *A*

Ruolo dei professori

Facoltà di medicina e chirurgia (I triennio)	n. 4
Facoltà di ingegneria (biennio propedeutico)	n. 4

TABELLA *B*

Posti di ruolo degli assistenti

Facoltà di medicina e chirurgia (I triennio)	n. 8
Facoltà di ingegneria (biennio propedeutico)	n. 8

TABELLA *C*

Ruolo organico del personale della carriera direttiva degli uffici amministrativi e di biblioteca

a) Amministrazione:	
ex coeff. 402 direttore di sezione	n. 1
ex coeff. 325 consigliere di I classe ex coeff. 271 consigliere di II classe ex coeff. 229 consigliere di III classe	n. 1
b) Biblioteca:	
coeff. 271 bibliotecario aggiunto coeff. 229 vice bibliotecario	n. 1

TABELLA *D*

Carriera di concetto

Di segreteria:	
coeff. 271 segretario coeff. 229 segretario aggiunto coeff. 202 vice segretario	n. 1

TABELLA *E*

Carriera di concetto di ragioneria

coeff. 229 ragioniere aggiunto coeff. 202 vice ragioniere	n. 1

TABELLA *F*

Ruolo organico del personale della carriera esecutiva

coeff. 229 primo archivista	n. 1
coeff. 202 archivista coeff. 180 applicato coeff. 157 applicato aggiunto	n. 2

TABELLA *G*

Ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori

coeff. 325 tecnico coadiutore di I classe coeff. 271 tecnico coadiutore di II classe coeff. 229 tecnico coadiutore di III classe	n. 3

TABELLA *H*

Ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico

coeff. 202 tecnico di II classe coeff. 180 tecnico di III classe coeff. 157 tecnico in prova	n. 2

TABELLA *I*

Ruolo organico del personale ausiliario

coeff. 173 bidello-custode, usciere di I classe coeff. 159 bidello-custode, usciere di II classe coeff. 151 bidello-custode, usciere di III classe	n. 14

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1970, n. **331**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale fratelli Lepri », con sede in Force.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Ascoli Piceno, in data 20 luglio 1943, con il quale l'ospedale « Fratelli Lepri » di Force, è stato classificato « infermeria » a norma del regio decreto 30 settembre 1938, numero 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Ascoli Piceno, in data 5 marzo 1969, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale fratelli Lepri » di Force, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 14 novembre 1929;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ospedale fratelli Lepri », con sede in Force (Ascoli Piceno), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ascoli Piceno;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Force;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 14 novembre 1929, e modificato con regio decreto 2 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 5. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1970, n. **332.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Aldi Mai », con sede in Manciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Grosseto in data 24 dicembre 1938, con il quale l'ospedale « Aldi Mai » di Manciano, è stato classificato « infermeria » a norma del regio decreto 30 settembre 1938, numero 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Grosseto in data 25 febbraio 1969, con il quale si attesta che l'infermeria « Aldi Mai » di Manciano non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1965;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Aldi Mai », con sede in Manciano (Grosseto), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Grosseto;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Manciano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1965, registro n. 198, foglio n. 89.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 2. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1970.

Nomina di un membro della commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 24 aprile 1935, n. 740;

Visto il decreto presidenziale 3 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1969, registro n. 1 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio **n. 17,** con il quale si è provveduto a nominare la commissione consultiva del Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1969-1970;

Considerato che il prof. ing. Cesare Chiodi, che faceva parte di detta commissione consultiva, quale rappresentante del Touring club italiano è recentemente deceduto e che pertanto occorre provvedere alla sostituzione di esso con il cav. del lav. dott. Felice Fossati Bellani, proposto dalla presidenza del Touring club italiano come risulta dalla lettera della suindicata associazione in data 6 febbraio 1970;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il cav. del lavoro dott. Felice Fossati Bellani è nominato membro della commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio, quale rappresentante del Touring club italiano, per il restante periodo del biennio 1969-1970, in sostituzione del defunto prof. ing. Cesare Chiodi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1970

SARAGAT

SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1970
Registro n. 1 *Az. di Stato for. dem., foglio n.* 182

(5135)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Salerno, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che le norme recate dall'art. 4 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Considerato che per l'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero del tesoro, deve procedere alla delimitazione delle zone territoriali nelle quali possono essere concesse le provvidenze sopra citate;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno;

Decreta:

Per la provincia di Salerno, si delimitano, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 1970:

comune di Albanella, per le località « Jonta » e « S. Cesareo »;

comune di Altavilla Silentina, per la località « Cerrocupo »;

comune di Eboli, per la località « Jonta »;

comune di Serre, per le località « Lago »; « Padula »; « Cannizzona » e « Jonta ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5134)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1970.

Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 24 del vigente statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione della sezione medesima;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il suddetto organo per il triennio 1970-1972;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, è composto dai seguenti signori:

Simoncini dott. Renato, Cappabianca dott. Vincenzo, Moccia dott. Rocco, Pandolfo avv. Michele, Sagnotti rag. Giacinto, Battara prof. Pietro, Cruciani Claudio, Baccaglini dott. Alessandro, Merlo prof. Luciano, Mizzi cav. del lav. Leonida, Ambrogio rag. Paolo.

I predetti consiglieri resteranno in carica fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(5164)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1970.

Nomina dei componenti il collegio sindacale della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 33 del vigente statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale della sezione medesima;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il suddetto organo per il triennio 1970-1972;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il collegio sindacale della sezione autonoma per lo esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, è composto dai seguenti signori:

Sindaci effettivi:

Dominici dott. Luigi, Saffiotti dott. Antonio, Paocagnella dott. Luigi.

Sindaci supplenti:

Finuola dott. Luigi, Sorace dott. Michele, Maradei dott. Carmine.

I predetti sindaci resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(5165)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Campobasso, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di aprile-maggio 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Per la provincia di Campobasso si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di aprile-maggio 1970:

comuni di Boiano, Castropignano, Cercemaggiore, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Lupara, Mirabello Sannitico, Oratino, Pietracupa, Ripalimosano, San Giovanni in Galdo, Spinete, Riccia;

comune di Campobasso, per la località S. Stefano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5504)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Napoli, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di aprile-maggio 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli;

Decreta:

Per la provincia di Napoli si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di aprile-maggio 1970:

comuni di Calvizzano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano, Quarto, Villaricca, Acerra, Melito di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5503)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Brindisi, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di aprile-maggio 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brindisi;

Decreta:

Per la provincia di Brindisi si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con

modifiche nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di aprile-maggio 1970:

comuni di Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Oria, Ostuni, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, Carovigno, Erchie, San Vito dei Normanni, Villa Castelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5505)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1970.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Dumont radio and television S.p.a. Italiana di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 27 febbraio 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Dumont radio and television S.p.a. Italiana di Napoli, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Dumont radio and television S.p.a. Italiana di Napoli;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 27 febbraio 1970, a favore degli operai dipendenti dalla ditta Dumont radio and television S.p.a. Italiana di Napoli, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5166)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1970.
Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 9 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1970, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1970, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di giugno 1970 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 203.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 giugno 1970

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1970
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 365

(5654)

DECRETO PREFETTIZIO 9 maggio 1970.
Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Lecce.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità, scaduto per compiuto triennio;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità della provincia di Lecce per il triennio 1970-1972, è così composto:

Presidente:
Il prefetto.

Componenti:
Il medico provinciale;
Il veterinario provinciale;
Il presidente del tribunale;
L'ingegnere capo del genio civile;
Il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;
Ragusa dott. Pasquale, ten. col. medico del Corpo di sanità militare;
L'ufficiale sanitario di Lecce;
Vergari dott. Ugo, medico condotto;

Il direttore della sezione medica del laboratorio di igiene e profilassi;

Il direttore della sezione chimica del laboratorio di igiene e profilassi;

Fumarola-Mauro avv. Maurizio, presidente dell'ospedale civile di Lecce;

Magliari prof. Giuseppe, direttore sanitario dello ospedale civile di Lecce;

Capani prof. Luigi, primario medico dell'ospedale civile di Galatina;

Galante prof. Nicola, primario chirurgo dell'ospedale civile di Lecce;

De Maria on. prof. Beniamino, medico chirurgo;

Ferrari prof. dott. Aldo, medico oculista;

Pintozzi prof dott. Vincenzo, medico pediatra;

Magi avv. Gennaro, esperto in materie amministrative;

Bruni ing .Alessandro, ingegnere esperto;

De Donatis ing. Giovambattista, ingegnere esperto;

Pino dott. Francesco, rappresentante dell'ordine dei medici;

Pepe dott. Michele, rappresentante dell'ordine dei veterinari;

Pasca dott. Gennaro, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;

De Giovanni Gina, rappresentante dell'ordine delle ostetriche;

Lecciso Mafalda, del collegio delle infermiere professionali;

Ferreri dott. Vincenzo, rappresentante dell'I.N.P.S.;

Cerfeda dott. Giuseppe, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;

Rudan dott. Aldo, rappresentante dell'I.N.A.M.

Espleterà le funzioni di segretario il dott. Antonio Montesano, consigliere dell'ufficio sanitario provinciale.

Lecce, addì 9 maggio 1970

Il prefetto: MARCHEGIANO

(5299)

DECRETO PREFETTIZIO 25 maggio 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n. 3590/15-5/1 - Div. Gab. in data 21 ottobre 1968, con cui fu ricostituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971, e numero 2707/15-5/1 - Div. Gab. dell'8 novembre 1969, con cui venne provveduto alla nomina del segretario del detto consesso nella persona del dott. Antonio Palumbo;

Vista la lettera n. 2694 del 22 maggio 1970, con la quale il medico provinciale designa, quale segretario del consesso, il consigliere di 3ª classe dei ruoli del Ministero della sanità, dott. Salvatore Strazzullo, in sostituzione del dott. Antonio Palumbo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257 sulla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

Il consigliere di 3ª classe, dott. Salvatore Strazzullo, è nominato segretario del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Antonio Palumbo.

Campobasso, addì 25 maggio 1970

Il prefetto: BETTARINI

(5300)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della «XXXV Mostra nazionale radio televisione», della «VII Esposizione europea elettrodomestici» e del «VII Salone internazionale componenti, strumenti di misura elettronici e accessori», in Milano.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, con nota del 27 aprile 1970, n. 34806, ha reso noto che i promotori della «XXXV Mostra nazionale radio televisione», della «VII Esposizione europea elettrodomestici» e del «VII Salone internazionale componenti, strumenti di misura elettronici e accessori» organizzeranno le predette manifestazioni in Milano dall'8 al 13 settembre 1970 anzichè dal 5 al 13 settembre 1970, come precedentemente programmato.

(5296)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 38 Pubblica istruzione, foglio n. 11, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Ranieri Vincenzo avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione su precedente ricorso concernente la decorrenza della nomina in ruolo.

(5059)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1970, registro n. 38 Pubblica istruzione, foglio n. 7, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Lupi Piero avverso la decisione in data 21 novembre 1964 della commissione dei ricorsi funzionante presso il provveditorato agli studi di Teramo ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di mancato conferimento di incarico di insegnamento.

(5060)

Smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Stefan Cuciureanu, nato a Fratautii Vechi (Romania) il 23 giugno 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma l'11 luglio 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5306)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 3306 in data 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1970, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Pace Guglielmo in proprio e quale mandatario generale *ad negotia* del figlio Fausto Maria, contro il silenzio-rifiuto mantenuto dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) sulla domanda di annullamento della gara esperita dall'istituto medesimo per la vendita di due appezzamenti di terreno situati in Roma, nelle adiacenze di piazza dei Navigatori.

(5061)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1970 al 12 febbraio 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 188/70 e n. 214/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 1° febbraio 1970 al 5 febbraio 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), (2)	44,00
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la Svizzera	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	39,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,75
	- gli altri paesi terzi	48,05
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo — durra	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	86,35
	- la zona III (3)	91,35
	- la zona IV (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	80,85
	- tenore in ceneri da 521 a 600	77,15
	- tenore in ceneri da 601 a 900	72,45
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	76,95
	- gli altri paesi terzi	68,35
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	63,45
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,95
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	41,20
	- tenore in ceneri da 701 a 850	41,20
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	41,20
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	32,20
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	32,20
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,20
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	27,20
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	88,15
	- la zona IV b) (3)	90,95
	- gli altri paesi terzi	80,55
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	86,35
	- la zona IV b) (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	80,85

Periodo dal 6 febbraio 1970 al 12 febbraio 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), (2)	44,00
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la Svizzera	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	39,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,75
	- gli altri paesi terzi	48,05
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo — durra	31,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	86,35
	- la zona III (3)	91,35
	- la zona IV (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	80,85
	- tenore in ceneri da 521 a 600	77,15
	- tenore in ceneri da 601 a 900	72,45
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	76,95
	- gli altri paesi terzi	68,35
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	63,45
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,95
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	41,20
	- tenore in ceneri da 701 a 850	41,20
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	41,20
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	32,20
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	32,20
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,20
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	27,20
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	88,15
	- la zona IV b) (3)	90,95
	- gli altri paesi terzi	80,55
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	86,35
	- la zona IV b) (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	80,85

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a)* I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a)* Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a)* I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4797)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi del 9 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	628,90	628,89	628,95	628,90	628,90	628,95	628,95	628,90	628,90
Dollaro canadese	609,80	608,45	609,25	608,50	608,40	610,40	608,95	608,50	610,40	609 —
Franco svizzero	145,88	145,65	145,68	145,725	145,65	145,65	145,725	145,725	145,67	145,69
Corona danese	83,90	83,85	83,82	83,86	83,80	83,85	83,85	83,86	83,86	83,85
Corona norvegese	88 —	87,95	88,0150	87,975	88 —	87,98	87,985	87,975	87,99	88 —
Corona svedese	121,10	121,10	121,20	121,38	120,90	121,12	121,30	121,38	121,12	121,20
Fiorino olandese	173,63	173,57	173,66	173,65	173,50	173,55	173,62	173,65	173,55	173,55
Franco belga	12,67	12,67	12,6740	12,6715	12,66	12,67	12,6715	12,6715	12,67	12,67
Franco francese	113,96	113,92	113,99	113,94	113,90	113,95	113,925	113,94	113,96	113,94
Lira sterlina	1509,20	1508,95	1509,50	1509,40	1508,50	1509,40	1509,50	1509,40	1509,40	1509 —
Marco germanico	173,27	173,23	173,28	173,24	173,20	173,28	173,21	173,24	173,27	173,22
Scellino austriaco	24,29	24,29	24,29	24,2970	24,25	24,29	24,2925	24,2970	24,29	24,29
Escudo portoghese	22,04	22,03	22,06	22,036	22,10	22,04	22,03	22,036	22,04	22,04
Peseta spagnola	9,03	9,03	9,03	9,034	9 —	9,03	9,035	9,034	9,03	9,03

Media dei titoli del 9 giugno 1970

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	90,975
Redimibile 3,50 % 1934	98,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	76,375
» 5 % (Ricostruzione)	89,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	81,20
» 5 % (Città di Trieste)	82,05
» 5 % (Beni esteri)	79,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,05
» 5,50 % » » 1968-83	87,725
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,525
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	97,675
» 5 % (» 1° aprile 1973)	91,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	88,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 giugno 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese	608,725
Franco svizzero	145,725
Corona danese	83,855
Corona norvegese	87,98
Corona svedese	121,34
Fiorino olandese	173,635
Franco belga	12,671
Franco francese	113,932
Lira sterlina	1509,45
Marco germanico	173,225
Scellino austriaco	24,295
Escudo portoghese	22,033
Peseta spagnola	9,034

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di polvere da caccia denominata « RKK-O »

La polvere da caccia denominata « RKK-O » fabbricata dalla ditta Rikkiappo Oj di Helsinki (Finlandia), è riconosciuta, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 1ª gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(5257)

Autorizzazione alla provincia di Terni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1970, la provincia di Terni viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 111.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5444)

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Mola di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 313.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5445)

Autorizzazione al comune di Basciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1970, il comune di Basciano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.569.254, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5446)

Autorizzazione al comune di Castrignano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1970, il comune di Castrignano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.175.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5447)

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1970, il comune di Gorgoglione (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.797.156, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5448)

Autorizzazione al comune di Margherita di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Margherita di Savoia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.985.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5449)

Autorizzazione al comune di Oria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Oria (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.610.648, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5450)

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1970, il comune di Pompei (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 266.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5451)

Autorizzazione al comune di Pauli Arbarei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Pauli Arbarei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.875.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5452)

Autorizzazione al comune di Santadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Santadi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5453)

Autorizzazione al comune di Sant'Antioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Sant'Antioco (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5454)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Suergiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di San Giovanni Suergiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5455)

Autorizzazione al comune di Sanluri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Sanluri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5456)

Autorizzazione al comune di Segariu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Segariu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5457)

Autorizzazione al comune di Samatzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Samatzai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5458)

Autorizzazione al comune di Torchiarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Torchiarolo (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.172.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5459)

Autorizzazione al comune di Tratalias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Tratalias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5460)

Autorizzazione al comune di Turri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Turri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5461)

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Ussaramanna (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5462)

Autorizzazione al comune di Vallermosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Vallermosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5463)

Autorizzazione al comune di Villanovaforru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Villanovaforru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5464)

Autorizzazione al comune di Villaurbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1970, il comune di Villaurbana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5465)

Autorizzazione al comune di Zerfaliu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Zerfaliu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5466)

Autorizzazione al comune di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1970, il comune di Sinopoli (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.903.851 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5358)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio di quindici società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale n. 922 in data 3 marzo 1970, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza por luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia « Castellana », Udine;
2) società cooperativa edilizia « Jôf Fuart », Udine;
3) società cooperativa edilizia « Monte S. Marco » fra impiegati dello Stato, Gorizia;
4) società cooperativa edilizia fra impiegati dello Stato « Santa Gorizia », Gorizia;
5) società cooperativa edificatrice « Isonzo » del personale I.N.P.S., Gorizia;
6) società cooperativa edilizia « Staranzano », Staranzano (Gorizia);
7) società cooperativa edilizia « Domus », Grado (Gorizia);
8) società cooperativa edilizia fra dipendenti del compartimento della viabilità - ANAS, Trieste;
9) società anonima cooperativa « Littorio » scalpellini e lastricatori, Trieste;
10) società cooperativa edilizia « Moderna », Trieste;
11) società cooperativa edilizia bancari « S.O.C.E.B. », Trieste;
12) società cooperativa edilizia « Tergestum », Trieste;
13) società cooperativa « Risorgimento », Muggia (Trieste);
14) società mutua cooperativa edificatrice fra i dipendenti C.C.d.L. di Trieste e provincia, Trieste;
15) società cooperativa edificatrice « G. R. Carli », Trieste.

(5075)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Bando di concorso nazionale per opere d'arte di abbellimento artistico nella chiesa del villaggio Belvedere di Reggio Emilia.

Art. 1.

La soprintendenza alle gallerie di Modena bandisce un concorso per l'ideazione e la esecuzione delle opere d'arte di seguito indicate, destinate all'abbellimento del complesso edilizio della nuova sede della chiesa del villaggio Belvedere a Reggio Emilia di proprietà dell'Opera pia orfanotrofi di Reggio Emilia.

Descrizione delle opere - Previsione della spesa
Premio al vincitore

A) dodici vetrate per la chiesa raffiguranti episodi del Vecchio e Nuovo Testamento (cm. 54 x 54 ciascuna).

L'artista o gli artisti prescelti si impegneranno a fornire: le vetrate complete di telai in ferro scomponibili; vetri colorati antichi; cristalli temperati; telai serigrafici con le 12 raffigurazioni; messa in opera completa. E' richiesta la presentazione di un bozzetto a colori a grandezza naturale.

Al vincitore sarà assegnata la somma di L. 2.160.000, comprensiva della spesa e del premio.

Il pagamento verrà effettuato direttamente dalla soprintendenza alle gallerie di Modena.

B) un altare di marmo di Trani di cm. 105 x 220 x 100 di altezza, lavorato alla punta, di forma semplice in rapporto alla struttura della chiesa.

L'artista o gli artisti prescelti si impegneranno a fornire: la materia prima, la lavorazione e la messa in opera.

E' richiesta la presentazione di un disegno in scala.

Al vincitore sarà assegnata la somma di L. 488.600 comprensiva della spesa e del premio.

Il pagamento verrà effettuato direttamente dalla soprintendenza alle gallerie di Modena.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, singoli o riuniti in gruppo, in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista, o gruppo di artisti, concorrente dovrà presentare non più di due bozzetti per ciascuna delle opere descritte all'art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà essere accompagnato da una succinta relazione illustrativa sui materiali che si intendono impiegare e sulle condizioni di ambientamento.

Ogni concorrente dovrà presentare una dichiarazione firmata in carta legale da L. 400 nella quale affermi di aver preso esatta cognizione delle condizioni stabilite nel presente bando, accettandole pienamente, e di essersi recato sul posto per prendere conoscenza delle condizioni che possono influire sulla esecuzione delle opere.

Se più concorrenti dovranno firmare i bozzetti delle opere artistiche essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo ed autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso questa soprintendenza.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, alla soprintendenza alle gallerie di Modena con sede in Modena, piazza S. Agostino, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza la soprintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 20 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, e cioè:

a) dal soprintendente alle gallerie competente per territorio e dal progettista della costruzione;

b) da tre artisti nominati dal Ministero della pubblica istruzione e indicati dai sindacati;

c) da quattro rappresentanti dell'amministrazione proprietaria di cui almeno uno deve essere un artista o critico d'arte.

Art. 6.

Le decisioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Essa giudicherà insindacabilmente con criteri fondati sullo esame comparativo degli elementi (tecnici, estetici ed artistici), dei bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere.

Art. 7.

La commissione, dopo aver accertato la regolarità degli elaborati e dei documenti presentati, formerà la graduatoria, con una breve relazione, designando il vincitore o i vincitori.

Art. 8.

La spesa, comprensiva di tutti gli oneri per la messa in opera di ognuna delle opere descritte, è quella indicata allo art. 1 per ciascuna composizione.

La soprintendenza si riserva il diritto di assegnare la esecuzione di ciascuna opera all'artista, od al gruppo di artisti, vincitore, ed in tal caso il premio si intenderà compreso nel compenso a corpo dell'opera stessa.

Nessun compenso sarà corrisposto e per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, la soprintendenza si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso, da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

I bozzetti non premiati, ed i relativi particolari di grandezza al vero dell'opera artistica, rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine, la soprintendenza declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

I bozzetti vincitori, ed i relativi particolari di grandezza al vero dell'opera artistica, rimarranno invece di proprietà dell'amministrazione delle opere pie di Reggio Emilia, sul cui bilancio grava la spesa della costruzione dell'edificio.

Art. 10.

Il vincitore o il gruppo dei vincitori dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana.

All'artista, o gruppo di artisti, vincitore sarà affidato l'incarico della esecuzione delle opere artistiche sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera di impegno che dovrà essere richiesto alla soprintendenza alle gallerie di Modena, con sede a Modena, piazza S. Agostino, direttamente od a mezzo di incaricato.

A richiesta, detta soprintendenza invierà a mezzo raccomandata tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili.

Art. 11.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

Il lavoro dovrà essere eseguito unicamente dall'artista affidatario di esso, che sarà, pertanto, unico responsabile anche per i danni eventuali a persone e cose, qualunque sia la natura e la causa.

Art. 13.

Il periodo di tempo entro il quale dovrà essere ultimata ogni singola opera sarà stabilito dalla soprintendenza con lo artista vincitore.

Art. 14.

Gli artisti membri della commissione non possono, nè direttamente nè indirettamente, partecipare al concorso.

Art. 15.

Sul pagamento a saldo sarà trattenuta un'aliquota pari al 2 per cento dell'importo contrattuale che sara devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 luglio 1949, n. 717, dalla soprintendenza alla Cassa nazionale di assistenza degli artisti.

Modena, addì 24 aprile 1970

Il soprintendente: MEZZETTI

(5065)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di mineralogia annesso all'istituto di mineralogia dell'Università di Firenze.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di mineralogia annesso all'istituto di mineralogia dell'Università di Firenze, si svolgeranno presso l'istituto di mineralogia dell'Università di Firenze, con inizio il giorno 22 giugno 1970, alle ore 9.

(5579)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifica degli articoli 18 e 19 del bando di concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1970-71.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto il decreto ministeriale in data 18 marzo 1970, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di centocinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1970-71, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1970, registro n. 9 Difesa, foglio n. 370, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1970;

Considerato l'opportunità di modificare gli articoli 18 e 19 del decreto ministeriale 18 marzo 1970 che bandisce il concorso di cui sopra, per assicurare, nell'interesse dell'Amministrazione aeronautica, un uniforme livello culturale e professionale degli allievi ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, reclutati con il predetto concorso, nonchè un ordinato sviluppo degli studi degli allievi stessi;

Decreta:

Art. 1.

Il sesto comma dell'art. 18 del decreto ministeriale 18 marzo 1970 che bandisce il concorso indicato in preambolo, è modificato come segue:

« Gli aspiranti ufficiali che al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato, negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato e secondo il piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato, il numero di esami fissato dal decreto ministeriale in vigore alla data di inizio dell'anno accademico corrispondente alla loro anzianità di aspirante e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale ».

Art. 2.

Il primo e secondo comma dell'art. 19 del decreto ministeriale 18 marzo 1970 che bandisce il concorso indicato in preambolo, sono modificati come segue:

« I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del terzo anno di studi applicativi, condotti sulla base del piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato, compresa la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di promozione, quella relativa è determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nell'esame di laurea e per 1/4 dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo compresa la sessione autunnale di esame, purchè nel suddetto termine abbiano superato tutti gli insegnamenti previsti dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato per il primo anno di studi applicativi nonchè gli esami in almeno dieci degli insegnamenti complessivamente previsti per il 2° e 3° anno degli anzidetti statuti, secondo il piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà della università o del politecnico frequentato ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1970
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 282

(5389)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di vice topografo in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei topografi dell'Istituto geografico militare.

Le prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di vice topografo in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei topografi dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 3 ottobre 1969, avranno luogo nei giorni 26 e 27 giugno 1970, con inizio alle ore 8,00, presso la Scuola sanità militare (caserma Vittorio Veneto), Costa San Giorgio n. 35, Firenze.

(5638)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a dodici posti di vice cartografo in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare.

Le prove scritte del concorso, per esami, a dodici posti di vice cartografo in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 20 settembre 1969, avranno luogo nei giorni 24 e 25 giugno 1970, con inizio alle ore 8,00, presso la Scuola sanità militare (caserma Vittorio Veneto), Costa San Giorgio n. 35, Firenze.

(5639)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Agrigento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 901 del 31 marzo 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Agrigento;
Visto il successivo decreto n. 1898 del 29 agosto 1969, con il quale è stato provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione ed i verbali dei lavori della stessa;
Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni concorsuali;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Maniscalco Calogero	punti	167,418	su 240
2. Mercurio Giuseppe	»	159,655	»
3. Monea Francesco .	»	158,996	»
4. Mistretta Vito	»	147,703	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune interessato.

Agrigento, addì 14 maggio 1970

Il veterinario provinciale: CARFORA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1460 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Agrigento;
Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione del vincitore;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Maniscalco Calogero, nato a Poggioreale (Trapani) il 5 giugno 1921, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Agrigento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune interessato.

Agrigento, addì 14 maggio 1970

Il veterinario provinciale: CARFORA

(5074)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ragusa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto i propri precedenti decreti: n. 1963/1487 del 6 settembre 1969, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1967, e n. 1963/262 del 28 gennaio 1970 con il quale sono stati ammessi i concorrenti;
Visto il decreto dell'Assessorato alla sanità, n. 685 del 20 gennaio 1970, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice;
Visto il verbale delle operazioni concorsuali svoltesi nei giorni 23 e 24 aprile 1970;
Ritenuta la regolarità e la legittimità di dette operazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitario condotto approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso ad un posto di veterinario condotto citato in epigrafe:

1. Distefano Carmelo	punti	49,735
2. Monisteri Giovanni	»	46,944
3. Meli Francesco	»	46,500
4. Masini Gianni	»	40,000

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» regionale e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della commissione provinciale di controllo e del comune interessato.

Ragusa, addì 21 maggio 1970

Il veterinario provinciale: SALANDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1963/1109 del 21 maggio 1970; con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ad un posto di veterinario comunale vacante al 30 novembre 1967;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitario condotto approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Carmelo Distefano è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1967.
Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» regionale e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della commissione provinciale di controllo e del comune interessato.

Ragusa, addì 21 maggio 1970

Il veterinario provinciale: SALANDI

(5073)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.